

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2012**  
**354/2012/R/EEL**

**ARCHIVIAZIONE DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI UNA REMUNERAZIONE**  
**SPECIFICA RELATIVA AD ASSET DI TRASMISSIONE NELLA TITOLARITÀ DI TERNA S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 3 agosto 2012

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 4 agosto 1990, n. 241;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R.244/01);
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito: d.lgs 163/06);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12) e, in particolare, l'articolo 21, comma 6;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito: decreto legge 83/12) e, in particolare, l'articolo 1;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la Memoria dell'Autorità presso la 10<sup>a</sup> Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato della Repubblica, 2 febbraio 2012, 27/2012/I (di seguito: Memoria 27/2012/I);
- le comunicazioni di Terna S.p.A. 13 aprile 2012, prot. TE/P20120004902 (prot. Autorità 12011 del 17 aprile 2012), 12 luglio 2012, prot. TE/P20120006676 (prot. Autorità 21865 del 17 luglio 2012), 24 luglio 2012, prot. TE/P20120007014 (prot. Autorità 23253, del 27 luglio 2012) e 3 agosto 2012, prot. TE/P20120007592 (prot. Autorità 24097, del 3 agosto 2012);
- le comunicazioni dell'Autorità 1 giugno 2012, prot. 16633 e 19 luglio 2012, prot. 22126.

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, comma 6, del decreto legge 1/12 prevede che, "Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta motivata dei concessionari l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istruisce la domanda ricevuta circa l'individuazione dei singoli *asset* regolati, definendo la relativa remunerazione entro novanta giorni dal ricevimento della stessa richiesta";
- con comunicazione del 13 aprile 2012, Terna S.p.A. ha presentato all'Autorità richiesta, ai sensi del richiamato articolo 21, comma 6, del decreto legge 1/12, di definire la remunerazione specifica di tutti i propri impianti ricompresi nell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
- con comunicazione dell'1 giugno 2012, l'Autorità, oltre ad aver richiamato il principio, già evidenziato nella Memoria 27/2012/I, secondo cui la regolazione tariffaria delle attività regolate si basa su remunerazioni per l'erogazione del servizio e non su remunerazioni specifiche di singoli *asset*, ha segnalato a Terna S.p.A. l'impossibilità di dare seguito a quanto richiesto con la comunicazione del 13 aprile 2012, in ragione:
  - a. della genericità della richiesta, riferita alla generalità degli *asset* regolati in luogo che a singoli *asset*, secondo quanto previsto dalla citata norma di legge;
  - b. della mancata specificazione delle motivazioni della richiesta e, più precisamente, dell'assenza di evidenze che possano consentire di accertare la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da Terna S.p.A. con la richiamata richiesta e le finalità esplicitate dalla medesima norma di legge, ossia facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale;
- con comunicazione del 12 luglio 2012, Terna S.p.A. ha precisato che la richiesta avanzata con la precedente comunicazione del 13 aprile 2012 era finalizzata, "nel breve/medio termine, ad irrobustire la condivisione dei tradizionali obiettivi di trasparenza relativi al capitale investito delle società del gruppo Terna";
- con comunicazione del 19 luglio 2012, l'Autorità, nel prendere atto che la richiesta di Terna S.p.A. del 13 aprile 2012 non era indirizzata alla effettiva attivazione del meccanismo di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legge 1/12, ha comunicato l'intenzione di procedere con l'archiviazione della predetta richiesta;
- con le comunicazioni del 24 luglio 2012 e del 3 agosto 2012, Terna S.p.A. ha precisato che il proprio interesse è da intendersi indirizzato all'applicazione di quanto previsto all'articolo 1, del decreto legge 83/12, in materia di *project bond*, che esula dalle competenze dell'Autorità;
- le norme di cui al richiamato articolo 1, del decreto legge 83/12, integrano la disciplina di cui all'articolo 157 del d.lgs 163/06, come sostituito dall'articolo 41, del decreto legge 1/12, in materia di emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte di società di progetto;
- non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previsto dai commi 3 e 4 del suddetto articolo 157 del d.lgs 163/06, necessario per la piena operatività delle richiamate norme in materia di *project bond*;

- il d.P.R. 244/01 disciplina, tra l'altro, i procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti individuali da parte dell'Autorità;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.P.R. 244/01, prevede che quando l'atto di impulso per l'avvio del procedimento individuale risulti manifestamente infondato o, comunque, non diretto a dare impulso a interventi di competenza dell'Autorità, ne viene disposta l'archiviazione.

**RITENUTO, PERTANTO, CHE:**

- sia necessario procedere all'archiviazione della richiesta di Terna del 13 aprile 2012, prot. TE/P20120004902, in materia di definizione della remunerazione specifica di tutti i propri impianti ricompresi nell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
- sia in ogni caso opportuno che la Direzione Infrastrutture dell'Autorità prosegua l'attività di confronto con Terna S.p.A. in relazione all'analisi dei valori di capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari

**DELIBERA**

1. di archiviare la richiesta di Terna S.p.A. del 13 aprile 2012, prot. TE/P20120004902, in materia di definizione della remunerazione specifica di tutti i propri impianti ricompresi nell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
2. ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.P.R. 244/01, di comunicare la presente deliberazione a Terna S.p.A.;
3. di comunicare la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, in qualità di titolare del Dicastero competente sulle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica in concessione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 agosto 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*